



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0013999 del 26/05/2015

Pratica N.: .....

Ref. Mittente: .....

Sasol Italy S.p.A. Stabilimento di Augusta  
Contrada Marcellino C.P. 119  
96011 Augusta (SR)

Pec:

qse.augusta@sasolitaly.telecompost.it  
sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it

e p.c.

Alla Commissione Istruttoria IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 48

00144 Roma

armando.brath@unibo.it

roberta.nigro@isprambiente.it

ISPRA

Via V. Brancati 48

00144 Roma

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Trasmissione Parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA  
presentata dalla Società SASOL S.p.A. Stabilimento di Augusta (SR)  
- Procedimento di Riesame ID 139/881.**

In merito al procedimento di riesame presentato dalla società Sasol S.p.A., sulla prescrizione di cui al punto 6 del parere istruttorio conclusivo allegato al decreto di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 03/02/2014, n. D.M. 0000054, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 6 maggio 2015 prot. n. CIPPC-00-2015-0000917.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

IL DIRIGENTE: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-00  
Funzionario responsabile: ing. Antonio Domenico Milillo 06/57225924  
DVA-4RI-AIA-09/2015-0003/00C



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA - 2015 - 0012420 del 08/05/2015


CIPPC-00-2015-0000917

del 06/05/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N: .....

Ref. Mittente: .....



**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SASOL ITALY S.p.A. - Stabilimento di Augusta (SR) - Procedimento di Riesame ID 139/881

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.

ALL. 917/2015



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

**PARERE ISTRUTTORIO**

(Procedimento di riesame ID 139/881)

**Aggiornamento dei contenuti prescrittivi del provvedimento D.M. 0000054 del 03/02/2014.**

Gestore	SASOL ITALY S.p.A.
Località	Augusta (SR)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Paolo Bevilacqua
	Stefano Castiglione
	Salvatore Tafaro
	Gaetano Capilli – Regione Sicilia
	Domenico Morello – Provincia di Siracusa
	Maria Carmela Librizzi – Comune di Augusta



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

**Sommario**

<b>1. Definizioni .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Atti e attività istruttorie .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1. Atti presupposti.....</b>	<b>6</b>
<b>2.2. Atti normativi.....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Attività istruttorie .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Identificazione dell'impianto .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Contenuti della nota del Gestore .....</b>	<b>12</b>
<b>4.1. Premesse .....</b>	<b>12</b>
<b>4.2. Argomentazioni del Gestore.....</b>	<b>12</b>
<b>5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore .....</b>	<b>14</b>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

### 1. Definizioni

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Valutazioni Ambientali (DVA).
<b>Autorità controllo</b>	<b>di</b> L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione Istruttoria di cui all'Art. 8- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gestore</b>	SASOL ITALY S.p.A., – installazione IPPC sita in comune di Augusta, indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r- <i>bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i- <i>quater</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lettera l-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 5, c. 1, lettera l-ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera l-ter.1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

<b>Conclusioni sulle BAT</b>	<p>Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lettera <i>1-ter.2</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).</p>
<b>Relazione di riferimento</b>	<p>Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lettera <i>v-bis</i>, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal D.Lgs. 46/2014).</p>
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'art. 29-<i>quater</i> comma 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

<b>Uffici presso i quali sono depositati documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.
<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. 46/2014).

## 2. Atti e attività istruttorie

### 2.1. Atti presupposti

Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;

Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000301 del 02.05.2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Raffineria di Milazzo S.c.p.a., sito nei Comuni di Milazzo e San Filippo Del Mela, al Gruppo Istruttore così costituito:

- Ing. Giovanni Anselmo (Referente),
- Prof. Paolo Bevilacqua,
- Cons. Stefano Castiglione,
- Ing. Salvatore Tafaro;

preso atto che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

- Dott. Gaetano Capilli – Regione Siciliana,
- Ing. Domenico Morello – Provincia di Siracusa,
- Dott.ssa Maria Carmela Librizzi – Comm. Straord. Comune di Augusta;





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

**2.2. Atti normativi**

Visto	il D.Lgs. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
visto	il D.Lgs. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato P</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera <i>l-bis</i> del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), che prevede che l'Autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;</li><li>• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</li></ul>
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “ <i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i> ”;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale “ <i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le</i>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

	<p><i>ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mmi.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), ai sensi del quale "l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <p><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e</i></p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

	<p><i>la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></li><li><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></li><li><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;</i></li><li><i>d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></li><li><i>e) se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.”;</i></li></ul>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali</i> ;
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “ <i>nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5</i> ” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “... <i>nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale</i> ”;
considerato	l'atto del MATTM, Prot. 0022295 GAB del 27/10/2014, avente ad oggetto <i>Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46,</i>
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato</i> ”.

### 2.3. Attività istruttorie

Vista	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2015-008706 del 30/03/2015, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00_2015-0000724 del 08/04/2015;
esaminata	la nota del Gestore, prot. n. 64 del 12/03/2015, acquisita dal MATTM con E.prot DVA-2015-0007109 del 13/03/2015, avente ad oggetto “ <i>Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001003 del 28 dicembre 2010 e D.M. 54 del 03 febbraio 2014 per l'esercizio dello stabilimento della Società Sasol Italy SpA di Augusta (SR) – Nota di riscontro e Aggiornamento prescrizione</i> ”;
considerato	il decreto AIA rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, U.prot. DVA_DEC-2010-0001003 del 28/12/2010;
considerato	il decreto di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, D.M. 0000054 del 03/02/2014;
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 28/04/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0000868 del 28/04/2015 e la conseguente approvazione del GI;



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

esaminati i contenuti dei BREF di riferimento “Emissions from Storage – July 2006”.

### 3. Identificazione dell’impianto

Denominazione impianto	SASOL Italy S.p.A. - Stabilimento di Augusta
Sede Legale	Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Sede operativa	Contrada Marcellino – Augusta (SR)
Tipo impianto	Impianto chimico a ciclo continuo - Esistente
Tipo di procedura	Aggiornamento dell’AIA
Codice attività IPPC	<b>Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA</b> <u>Codice IPPC</u> Codice 4.1 (a): Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come idrocarburi semplici”, per la produzione di paraffine lineari, olefine lineari ed alchilati lineari <u>Classificazione NACE</u> Codice 24.14: Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici. <u>Classificazione NOSE-P</u> Codice 4.1 (a): Idrocarburi semplici.
Gestore Impianto	<b>Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA</b> Ing. Antonino MARAFFA Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-988201 e-mail: <a href="mailto:antonino.maraffa@it.sasol.com">antonino.maraffa@it.sasol.com</a>
Referente IPPC	<b>Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA</b> Dott. Natale Zammiti Indirizzo: Contrada Marcellino – 96011 Augusta (SR) Recapiti telefonici: 0931-988425; 335-7855279 e-mail: <a href="mailto:natale.zammiti@it.sasol.com">natale.zammiti@it.sasol.com</a>
Impianto a rischio di incidente rilevante	<b>Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA</b> SI. Ultimo invio del RdS di Raffineria (prot. 193 del 6.10.2005) e invio della notifica e dell’allegato V al CTR maggio 2005 (prot. 4422 del 25.05.2005).
Impianto con effetti transfrontalieri	No
Sistema di gestione ambientale	<b>Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA</b> Il Complesso è certificato ed è conforme al seguente standard internazionale: Sistema di Gestione Ambientale (SGA), norma UNI ENISO 14001:2004 rilasciato da CERTIQUALITY in data 11.05.2007 con scadenza in data settembre 2010 e prorogato con certificato ISO 14001:2004 n. 5956 sino a settembre 2010
Misure penali o amministrative riconducibili all’impianto o parte di esso, ivi compresi i procedimenti in corso alla data della presente domanda	<b>Nessuna variazione rispetto a quanto dichiarato in AIA</b> No
Autorizzazione Integrata Ambientale	Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2010-0001003 del 28.12.2010; Decreto di aggiornamento dell’AIA, D.M. 0000054 del 03/02/2014..



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

## 4. Contenuti della nota del Gestore

### 4.1. Premesse

Il Gestore, con nota prot. n. 64 del 12/03/2015, acquisita dal MATTM con E.prot DVA-2015-0007109 del 13/03/2015, ha trasmesso “Nota di riscontro e aggiornamento Prescrizione” relativamente ai contenuti delle prescrizioni riportate al paragrafo “Gestione serbatoi e pipe-way” del Capitolo 6 del Parere Istruttorio allegato al decreto di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, D.M. 0000054 del 03/02/2014. In particolare, in ragione di quanto di seguito riportato, il Gestore richiede un aggiornamento delle prescrizioni riportate al paragrafo “Gestione serbatoi e pipe-way”. Oltre gli allegati tecnici trasmessi con la nota sopra citata, il Gestore dichiara di aver allegato alla stessa la quietanza di pagamento dell’importo tariffario calcolato sulla base dell’art. 2, comma 5, del D.M. 24/04/2008.

Conseguentemente, con nota U.prot DVA-2015-008706 del 30/03/2015, agli atti della Segreteria della Commissione IPPC con protocollo CIPPC-00\_2015-0000724 del 08/04/2015, la DVA del MATTM ha avviato il corrispondente procedimento di riesame per la verifica dell’adempimento (ID 139/881).

### 4.2. Argomentazioni del Gestore

Con riferimento alla prescrizione “Il Gestore è tenuto all’installazione di doppi fondi o tecnica dimostrata equivalente sui serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici in minimo di due serbatoi all’anno e/o tale da completare l’installazione su tutto il parco serbatoi entro il termine di validità dell’AIA seguendo la priorità di intervento definita da una specifica analisi dei rischi che assegni una adeguata priorità di interventi, anche sulla base di un piano di ispezioni che consenta di caratterizzare il suolo sottostante e limitrofo ai serbatoi stessi. Per i serbatoi non ancora dotati di doppi fondi e fino a quando non si provvederà alla loro implementazione come sopra descritto, il Gestore è tenuto ad effettuare sondaggi annuali finalizzati al monitoraggio del suolo sottostante i serbatoi stessi.”, contenuta al paragrafo “Gestione serbatoi e pipe-way” del Capitolo 6 del D.M. 0000054 del 03/02/2014 con cui il MATTM aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale DEC-2010-0001003 del 28/12/2010, il Gestore, con nota prot. n. 64 del 12/03/2015, ha comunicato che:

- ai sensi del D.Lgs. 46/2014, la scadenza dell’AIA è traslata in data 17/01/2023,
- a fronte di una più attenta analisi tecnico costruttiva e verifica della gestione del proprio parco serbatoi, nonché delle caratteristiche chimico fisiche dei prodotti stoccati, il parco adotta già soluzioni BAT ritenute equivalenti al doppio fondo conformemente al BREF di riferimento “Emissions from Storage – July 2006”. Le opzioni BAT implementate nel parco serbatoi sono: gestione della sicurezza e del rischio, adeguate procedure operative e formazione, doppio fondo o barriere impermeabili, sistemi per prevenire la corrosione, strumentazione per determinare le perdite, risk based approach,
- a seguito del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, DEC-2010-0001003 del 28/12/2010, ha adeguato la gestione del proprio parco serbatoi con monitoraggi diretti (misura livelli) e indiretti per la verifica di eventuali percolamenti,
- in ottemperanza alle prescrizioni AIA (DEC-2010-0001003 del 28/12/2010), tra il 2011 e il 2014 sono stati installati 12 doppi fondi. I 15 serbatoi realizzati dal 2001 al 2010 sono stati costruiti direttamente con doppi fondi,



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

- annualmente sarà prodotto un programma di installazione dei doppi fondi sui serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente, pur avendo mostrato, mediante applicazione della procedura *Risk-based approach for emission to soil below tanks* (prevista dal Par. 4.1.6.1.8. del BREF *Emission from Storage*), una condizione di rischio trascurabile. Il programma annuale prevede l'implementazione del doppio fondo su 3-4 serbatoi all'anno, sino al completo adeguamento. Il Gestore precisa che il programma di installazione dei doppi fondi sarà caratterizzato da una priorità di intervento definita in funzione delle verifiche ispettive, della necessità di produzione e delle caratteristiche del prodotto stoccato nei serbatoi stessi,
- lo stato di fatto sul numero dei serbatoi dotati di doppio fondo ammonta a 28 (tra questi 12 realizzati nel periodo 2011-2014 e 15 nel periodo 2001-2010) su un totale di 134 serbatoi di stabilimento. Inoltre, con riferimento ai prodotti classificati pericolosi per l'ambiente, 23 serbatoi su 60 sono dotati di doppio fondo,
- le attività di installazione del doppio fondo nei serbatoi richiede uno stato di fermo degli stessi variabile tra 4 e 6 mesi e ciò rende impossibile operare su più di 3-4 serbatoi all'anno senza compromettere l'operatività dello stabilimento e quella dei collegati stabilimenti societari dai quali riceve materie prime e intermedi e ai quali fornisce prodotti finiti e intermedi. Il Gestore precisa che l'installazione del doppio fondo su un numero maggiore di serbatoi nell'arco di un anno potrebbe compromettere l'intera tenuta economica finanziaria della Società,
- i serbatoi contenenti sostanze pericolose per la salute o per effetti fisici, che comunque adottano tecniche equivalenti al doppio fondo secondo il BREF di riferimento "*Emissions from Storage – July 2006*", saranno in ogni caso soggetti a ispezioni periodiche secondo procedura interna ICO 01 (procedura applicata anche sui i serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente), precisando che eventuali anomalie riscontrate nel corso dei controlli comporteranno l'inclusione di tali serbatoi tra quelli da adeguare con doppio fondo,
- sarà eseguita un'indagine annuale, mediante tomografia elettrica 3D, su tutti i serbatoi non dotati di doppio fondo e contenenti sostanze pericolose per l'ambiente. Il Gestore precisa che la tomografia, a differenza delle tecniche di indagine tradizionali a carotaggio, gode dei seguenti vantaggi: è una tecnica di sondaggio che consente una rappresentazione dello stato di fatto di tipo areale e non puntuale, può essere eseguita in aree difficilmente accessibili ai mezzi utilizzati per effettuare i classici carotaggi, anche in presenza di tubazioni e cavi interrati, è una tecnica non distruttiva e quindi non è necessario il ripristino dell'area investigata. La tomografia, inoltre, sarà affiancata da altre metodologie specifiche d'indagine in caso di riscontrate anomalie.

Per quanto attiene la prescrizione "*In considerazione della criticità ambientale in termini di contaminazione del suolo determinato dagli stoccaggi di Stabilimento, si prescrive, a partire dalla data di rilascio del presente atto, l'implementazione di un crono programma di controllo e verifica a rotazione del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici, ed in particolare: 1- verifica e misura dello spessore del fondo di ogni singolo serbatoio che non sia datata più di dieci anni e che sia conforme alla normativa vigente; 2- laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica dovrà essere effettuata entro sei mesi dal rilascio del presente atto.*", contenuta al sopra citato paragrafo "*Gestione serbatoi e pipe-way*" il Gestore ha comunicato, altresì, che:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

- oltre al costante presidio degli operatori ed ai costanti interventi di manutenzione ordinari, lo stabilimento si avvale di organizzazione interna che prevede:
  - ispezioni visive esterne dei serbatoi ogni 6 anni,
  - ispezioni visive interne dei serbatoi ogni 10 anni,
  - ispezioni con ultrasuoni dei serbatoi ogni 6 anni,
  - ispezioni con emissioni acustiche dei serbatoi ogni 10 anni.

Il Gestore precisa che le tempistiche ispettive sopra richiamate sono modulabili in funzione degli esiti conseguiti dalle stesse ispezioni. Lo stesso evidenzia, a causa di alcune interferenze ambientali, l'inapplicabilità delle ispezioni acustiche su alcuni serbatoi.

## **5. Considerazioni e conclusioni del Gruppo Istruttore**

Sulla base di quanto sopra premesso e, in particolare, considerato che il proposto programma annuale di adeguamento dei serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente prevede l'implementazione del doppio fondo su 3-4 serbatoi/anno, considerato il numero totale dei serbatoi in stabilimento, il numero di quelli contenenti sostanze pericolose per l'ambiente e quelli ad oggi dotati di doppio fondo, considerate le dichiarazioni rese circa le opzioni BAT implementate nel parco serbatoi (contemplate dal BREF di riferimento "*Emissions from Storage – July 2006*"), preso atto, altresì, delle proposte di ispezione a rotazione dei serbatoi di stabilimento, il Gruppo Istruttore accoglie le argomentazioni del Gestore ritenendole in linea con il BREF di riferimento "*Emissions from Storage – July 2006*" e con quanto prescritto al paragrafo "*Gestione serbatoi e pipe-way*" del Capitolo 6 del D.M. 0000054 del 03/02/2014 (aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, DEC-2010-0001003 del 28/12/2010). Il Gruppo Istruttore ritiene comunque opportuno integrare la proposta del Gestore (proposta che con quest'atto s'intende prescritta) con quanto segue:

- l'adeguamento con doppio fondo dei serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente dovrà avvenire secondo un piano che prevede, annualmente, la realizzazione di almeno 3-4 serbatoi in modo tale da completarne l'adeguamento entro l'aggiornato termine di validità dell'AIA (17/01/2023);
- la tomografia annuale (proposta dal Gestore nei confronti dei soli serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente non ancora dotati di doppio fondo) dovrà essere estesa anche ai serbatoi non contenenti sostanze pericolose per l'ambiente;
- ai fini dei controlli da parte dell'Autorità di controllo, dovrà essere predisposta una tabella riepilogativa contenente, per ogni serbatoio di stabilimento, la sostanza contenuta, il tipo di pericolosità della sostanza (se pericolosa per l'ambiente o pericolosa per la salute), le specifiche opzioni BAT già adottate (previste dal BREF "*Emissions from Storage – July 2006*") e lo stato di adeguamento con doppi fondi (per i serbatoi contenenti sostanze pericolose per l'ambiente). Il documento dovrà essere tenuto a disposizione dell'Autorità di controllo e copia dovrà essere trasmessa all'Autorità competente per la presa d'atto,
- i sondaggi obliqui del suolo, prescritti al capitolo 6 del D.M. 0000054 del 03/02/2014, potranno essere sostituiti da tomografia 2D e 3D. Resta fermo l'obbligo dei sondaggi convenzionali del suolo, compatibilmente con le condizioni di accessibilità superficiale e





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**SASOL ITALY S.p.A – Stabilimento di Augusta**

sotterranea della zona da sondare, nei casi di anomali riscontri da parte dell'indagine tomografica.

Il presente atto aggiorna, pertanto, le disposizioni contenute al paragrafo “*Gestione serbatoi e pipe-way*” del Capitolo 6 del D.M. 0000054 del 03/02/2014 di aggiornamento dell'AIA.

Il Gruppo Istruttore ritiene, infine, congrua la tariffa istruttoria versata dal Gestore (2.000 euro), calcolata sulla base dell'art. 2, comma 5, del D.M. 24/04/2008.